

Presidente. Pongo quindi a partito l'articolo secondo in questi termini:

« Sono trattate col procedimento sommario, tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sull'istanza di una di esse, od anche di ufficio.

« Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio d'udienza e non sono soggette a notificazione nè a reclamo.

« Quando non vi sia accordo, il presidente può ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa alla udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.

« Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovrà farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrerà il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso. »

(È approvato).

« Art. 3. Nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta sul ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente all'udienza.

« Tuttavia, quando il presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza, prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima. »

A questo articolo c'è un emendamento dell'onorevole Di Stefano, che consiste nell'aggiungere in fine del primo paragrafo, dopo la parola « udienza », queste altre: « designata per la comparizione ».

V'è inoltre un altro emendamento dell'onorevole Mezzanotte a questo articolo terzo, il quale consiste nel sopprimere nel secondo paragrafo le parole « o la abbreviazione del termine a comparire lo richieda ».

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Di Stefano. Non occorre ch'io lo svolga, trattandosi di un semplice schiarimento.

Presidente. Onorevole Mezzanotte, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

Mezzanotte. Io mi sono permesso di proporre la soppressione delle parole: « o l'abbreviazione del termine a comparire lo ri-

chieda », perchè, una volta data interamente la facoltà al presidente di poter rinviare la causa, si rende inutile fare delle ipotesi speciali.

Presidente. Onorevole ministro, accetta questi emendamenti?

Gianturco, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Mezzanotte di considerare che non sono interamente inutili quelle parole. L'articolo dice: « Tuttavia, quando il presidente lo permetta, o l'abbreviazione del termine a comparire, lo richieda, la causa può essere iscritta nel giorno stesso dell'udienza. »

Consideri l'onorevole Mezzanotte che può essere autorizzata la citazione *ad horas*. Ora se è autorizzata la citazione *ad horas*, non dipende più dall'arbitrio del presidente di consentire o no che la causa venga iscritta nel giorno stesso dell'udienza: tale iscrizione diventa una necessità, data l'abbreviazione del termine a comparire. Di guisa che non è inutile contemplare le due ipotesi, quella in cui l'iscrizione della causa al ruolo nel giorno stesso della udienza sia consentita dal presidente, e l'altra in cui sia una necessità superiore alla volontà del presidente stesso.

In quanto all'aggiunta proposta dall'onorevole Di Stefano, parmi che essa sia superflua. Se si dice, infatti, che nel procedimento sommario la causa deve essere iscritta nel ruolo di spedizione non più tardi del giorno precedente all'udienza, evidentemente si vuole alludere all'udienza della comparizione; prego quindi il collega Di Stefano di non insistere nella sua proposta.

Manna. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Manna. Vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro ed alla Commissione. Nel capoverso dell'articolo 3 si accorda al presidente la facoltà di lasciare iscrivere nello stesso giorno dell'udienza una causa, dicendosi: « prima però dell'ora fissata per l'apertura della medesima. »

Ora il ministro e la Commissione sanno come, specialmente nei giudizi d'appello, si va incontro ad un gravissimo inconveniente, quando la iscrizione è chiesta non dall'appellante ma dall'appellato, in quanto che l'appellato si ricorda di iscrivere all'ultima ora la causa per chiedere poi il rigetto dell'appello senza esame.